

ELABORATO A

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI UN ACCELERATORE LINEARE
ALL’UOC DI RADIOTERAPIA DELL’IRCCS CROB DI RIONERO
IN VULTURE, CON ANNESSI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI**

SIMOG – GARA N. 8323394

SOMMARIO

<i>Premesse</i>	4
SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI	5
<i>Art. 1 – Oggetto dell'appalto</i>	5
<i>Art. 2 – Stazione Appaltante</i>	5
<i>Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo</i>	5
<i>Art. 4 – Luogo di esecuzione</i>	5
<i>Art. 5 – Descrizione dell'appalto</i>	5
<i>Art. 6 – Durata dell'appalto</i>	6
<i>Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto</i>	6
<i>Art. 8 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni</i>	7
<i>Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto</i>	9
SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
<i>Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare</i>	10
<i>Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione</i>	11
<i>Art. 12 – Patto di integrità</i>	14
<i>Art. 13 – Sottoscrizione della documentazione</i>	14
<i>Art. 14 – Avvalimento</i>	15
<i>Art. 15 – Subappalto</i>	16
<i>Art. 16 – Registrazione al sistema AVCPass</i>	16
SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE	17
<i>Art. 17 – Documento di gara unico europeo (DGUE)</i>	17
<i>Art. 18 – Cauzione e garanzie richieste</i>	17
<i>Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC</i>	19
SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	20
<i>Art. 20 – Modalità di recapito dell'offerta</i>	20
<i>Art. 21 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa</i>	21
21.1 Domanda di partecipazione	22
21.2 Documento di gara unico europeo	23
21.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	24
<i>Art. 22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica</i>	27
Imaging verifica pre-trattamento	28
Laser e dispositivi di sicurezza	29
Consolle di controllo esterna	29

Sistema Record & Verify e Informativo	29
Compatibilità con la strumentazione e i sistemi già in uso nel CROB	30
Integrazione nella rete regionale di radioterapia.....	30
<i>Art. 23 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica</i>	<i>33</i>
SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	33
<i>Art. 24 – Criterio di aggiudicazione</i>	<i>33</i>
<i>Art. 25 – Operazioni di gara.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 26 – Verifica dell'anomalia delle offerte</i>	<i>39</i>
<i>Art. 27 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto</i>	<i>40</i>
<i>Art. 28 – Soccorso istruttorio</i>	<i>41</i>
<i>Art. 29 – Ulteriori disposizioni.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 30 – Definizione delle controversie.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 31 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti</i>	<i>43</i>

Premesse

Con determina a contrarre n. 20AC.2021/D.00241 del 18/10/2021, la Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture ha deliberato la procedura telematica aperta per l'affidamento della **“Fornitura di un acceleratore lineare all’UOC di Radioterapia dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, con annessi lavori edili ed impiantistici” – CIG: 89487072A1**, come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto.

Gli atti relativi all’intervento di cui trattasi, dell’importo complessivo di € 3.706.500,00, finanziato per € 176.500,00 con D.G.R. di Basilicata n. 291 del 16/04/2021 e per € 3.530.000,00 con fondi statali, sono stati approvati con deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture n. 417 del 30/09/2021.

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it> e secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice.

La registrazione dell’operatore economico al Portale SUA-RB è condizione necessaria ai fini della presentazione dell’offerta telematica. Prerequisito alla registrazione è il possesso delle credenziali per il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della [“Manuale per la registrazione operatore economico al Portale SUA-RB Procurement”](#) e della [“Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement”](#), disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le [“Regole di utilizzo della piattaforma telematica SUA-RB Procurement”](#).

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell’offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Assistenza tecnica” o inviando una e-mail all’indirizzo: sua_rb_procurement@regione.basilicata.it

Il bando di gara è stato inviato il 25/10/2021 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 29/10/2021 e sul profilo del committente, raggiungibile al link <http://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, permalink <https://www.sua-rb.it/N/G00335>.

La fornitura oggetto di appalto sarà effettuata presso la sede dell’IRCCS CROB, posta in Rionero in Vulture in provincia di Potenza [codice NUTS ITF51].

Responsabile unico del procedimento c/o IRCCS CROB di Rionero in Vulture

Ing. Enzo ARMINIO

Via Padre Pio, 1 – 85028 Rionero in Vulture

tel. +39 0972 726677

e-mail: enzo.arminio@crob.it

Responsabile del procedimento di gara di cui all’art. 31, comma 14, del Codice

geom. Nicola LOCASPI

Dipartimento SUA-RB della Regione Basilicata

tel. +39 0971 669138

e-mail: nicola.locaspi@regione.basilicata.it

SEZIONE I – INFORMAZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. La gara ha come oggetto la “Fornitura di un acceleratore lineare all’UOC di Radioterapia dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, con annessi lavori edili ed impiantistici” - CIG; 89487072A1.
2. Le opere saranno realizzate in conformità al progetto approvato dall’IRCCS CROB di Rionero in Vulture con delibera del Direttore Generale n. 417 del 30/09/2021.
3. Visti i termini di esecuzione delle opere da realizzare e dei servizi da erogare oltre alla natura degli stessi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 51, comma 2, del Codice, si evidenzia che, trattandosi di attività non scorporabili, non è possibile procedere a suddividere l’affidamento complessivo in più lotti distinti tra lavori (adeguamento edile ed impiantistico locali) e forniture (acceleratore lineare e relativi accessori), adempiendo in tal modo, a quanto richiesto dall’art. 51 del Codice.

Art. 2 – Stazione Appaltante

1. Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza – Tel. +39 0971 668307 – PEC ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it.

Art. 3 – Procedura di gara e modalità di determinazione del corrispettivo

1. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del Codice. L’importo contrattuale è quello derivante dall’aggiudicazione della presente procedura.
2. La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it> e secondo i requisiti previsti all’allegato XI del Codice.

Art. 4 – Luogo di esecuzione

1. Presidio Ospedaliero IRCCS CROB di Rionero in Vulture – Codice NUTS ITF51

Art. 5 – Descrizione dell'appalto

1. Il servizio che si intende affidare riguarda:
 - a) Presidi ed apparecchi per radioterapia - CPV 33151000-3
2. L’appalto prevede:
 - a) la fornitura con posa di un acceleratore lineare e dei relativi accessori, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell’allegato relativo ai requisiti minimi;
 - b) i lavori di adeguamento degli impianti ed opere edili. Sono incluse la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per l’Istituto, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dalla DA;
 - c) l’avviamento (incluse le attività di formazione del personale sanitario e tecnico all’uso clinico ed alla gestione) dei dispositivi medici forniti;
 - d) il servizio di manutenzione full risk di tutti i sistemi offerti ed installati per i primi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di conclusione con esito positivo della verifica di conformità.

2. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la DA deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. Non forma oggetto del presente affidamento la gestione del servizio.
4. L'appalto di che trattasi sarà connotato da prestazioni oggettivamente inseparabili e che l'oggetto principale dell'appalto, dotato cioè di prevalenza funzionale è costituito dalla fornitura dell'acceleratore lineare che esprime il fabbisogno prevalente dell'Azienda committente, in relazione al quale i lavori edili ed impiantistici di adeguamento del bunker di radioterapia si pone in rapporto di necessaria connessione strumentale e funzionale.
5. Trattandosi di apparecchiature che emettono radiazioni di potenza variabile a seconda dei modelli proposti risulta assolutamente necessario conoscere le specifiche della macchina proposta in fase di gara per procedere con la redazione della relativa progettazione di adeguamento.
6. La Ditta Aggiudicataria dell'appalto, in forma singola, consorziata ovvero associata, anche temporaneamente (nel seguito sinteticamente denominata DA), è tenuta a fornire relativamente all'espletamento del presente appalto, capacità organizzativa, personale, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standards riconosciuti, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali.
7. I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione delle modalità di svolgimento dell'appalto in affidamento sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella relazione illustrativa e nello schema di contratto che s'intendono qui completamente riprodotti e trascritti ad ogni effetto.

Art. 6 – Durata dell'appalto

Il termine massimo per ultimare tutte le lavorazioni e le forniture comprese nell'appalto è fissato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, in 120 (centoventi) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori o, laddove ne ricorrano i presupposti, dall'esecuzione in via d'urgenza delle attività nelle more della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva, previa convocazione dell'esecutore.

La DA è tenuta a redigere, con le modalità stabilite dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto ed oneri a proprio carico, apposita progettazione esecutiva, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che dovrà essere costituita almeno dalla documentazione tecnica prevista dall'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010 per le parti applicabili. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata all'IRCCS CROB di Rionero in Vulture entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni (fatte salve riduzioni offerte in sede di gara) dal provvedimento di avvio della progettazione esecutiva o dal termine indicato al precedente periodo.

La Committenza si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nei casi previsti dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 – Importo complessivo dell'appalto

1. L'importo complessivo a base di gara ammonta a complessivi € 2.948.138,00 (duemilioninovecento quarantottomilacentotrentotto/00), di cui € 2.945.000,00 (duemilioninovecentoquarantacinquemila/00) per importo dei lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta ed € 3.138,00 (trecentotrentotto/00) per

oneri della sicurezza da rischi interferenziali ed oneri della sicurezza per i lavori non soggetto a ribasso d'asta, così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO		
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI CON FORNITURA DEI MACCHINARI		
A	FORNITURA ACCELERATORE LINEARE A STATIVO FISSO, TREATMENT PLANNING, RETE	€ 2.845.000,00
A1	ONERI DELLA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI (su A)	€ 1.138,00
A2	LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICI	€ 100.000,00
A3	ONERI DELLA SICUREZZA (su A2)	€ 2.000,00
	SOMMANO (A + A1 + A2 + A3)	€ 2.948.138,00

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella suesposta tabella:
 - a) importo complessivo delle forniture (A) e dei lavori (A2), al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo complessivo;
 - b) importo degli oneri della sicurezza (A1 + A3) non soggetto a ribasso.
3. Detto importo è onnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente procedura, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'esecuzione dell'appalto.
4. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, come descritti nel DUVRI allegato alla presente procedura, sono ricompresi alla voce A1.
5. La valutazione economica delle offerte, in sede di gara, sarà riferita al ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al successivo art. 24.
6. Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo a base d'asta, offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.
7. L'appalto non è frazionabile.
8. L'importo dell'aggiudicazione compensa tutto quanto necessario per la realizzazione dell'opera come definito dal Capitolato Speciale d'Appalto.
9. A seguito dell'aggiudicazione, l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture stipulerà, con l'operatore economico aggiudicatario, il contratto.
10. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, è esclusa qualsiasi revisione del prezzo contrattuale e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
11. Gli importi relativi alle opere oggetto dell'affidamento saranno pagati nei modi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal relativo contratto di appalto, a presentazione di fattura corredata della documentazione comprovante la regolare esecuzione delle stesse.
12. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. La Committenza si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, nei modi stabiliti dall'art. 22 del capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Richiesta di chiarimenti e comunicazioni

1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, entro e non oltre il giorno **12 GENNAIO 2022**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
2. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.
3. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso tramite SPID, secondo le modalità specificate nella "[Manuale per la registrazione operatore economico al Portale SUA-RB Procurement](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una

nuova comunicazione” inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l’operatore economico prende visione del paragrafo III della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#). Il buon esito dell’invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

4. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **19 GENNAIO 2022**, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente della SUA-RB, all’indirizzo internet <https://www.sua-rb.it/N/G00335>.
5. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
6. Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall’art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente della SUA-RB <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, al permalink <https://www.sua-rb.it/N/G00335>.
7. Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente.
8. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
9. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
10. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
11. Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera b), della legge 11/09/2020 n. 120, il sopralluogo può essere effettuato esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare, nel caso specifico, attesa la natura specialistica della fornitura ed opere edili accessorie oggetto di affidamento, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara hanno l’obbligo di effettuare apposito sopralluogo presso la sede dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture.
12. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata al seguente referente designato dall’IRCCS CROB di Rionero in Vulture entro e non oltre il **05 GENNAIO 2022**:

AZIENDA	REFERENTE	RECAPITO TELEF.	INDIRIZZO MAIL
IRCCS CROB	Ing. Enzo Arminio	0972 726677	enzo.arminio@crob.it

13. L’IRCCS CROB predisporrà un proprio calendario di visite ed inoltre fornirà tutte le informazioni, l’assistenza e le indicazioni necessarie. Data, ora e luogo dei sopralluoghi sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.
14. I sopralluoghi potranno essere effettuati entro e non oltre il **08/01/2022** dall’operatore economico o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega e di documento d’identità in corso di validità.
15. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, i

sopralluoghi possono essere effettuati da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati in rete.

16. In caso di consorzio stabile, i sopralluoghi devono essere effettuati a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. In caso di più operatori economici consorziati indicati come esecutori dei servizi, i sopralluoghi possono essere effettuati o congiuntamente o da un operatore soltanto. Persone diverse da quelle sopra indicate non verranno ammesse ai sopralluoghi.
17. Si precisa che la partecipazione al sopralluogo è comprovata dalla firma apposta dall'incaricato dell'operatore economico, unitamente a quella dell'incaricato dell'IRCCS CROB, sui moduli da quest'ultima predisposti e conservati agli atti.
18. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalle procedure di gara mentre la mancata allegazione ai documenti di gara dell'attestato di presa visione dello stesso luogo, rilasciato dalla Amministrazione interessata, è sanabile mediante procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.
19. Si precisa che durante l'esecuzione del contratto l'operatore economico non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato Speciale di Appalto.
20. L'Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione degli atti ex art. 29, comma 1, del Codice, dà avviso ai candidati esclusi dalle successive fasi di gara, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.

Art. 9 – Pubblicazione atti di gara – Progetto

La documentazione di gara, secondo la disciplina di cui agli artt. 71, 72, 73, 74 del Codice, è pubblicata dall'Amministrazione sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e ne è garantito l'accesso libero e incondizionato.

1. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29, del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
2. Il progetto in appalto comprende la seguente documentazione:
 1. Relazione illustrativa
 2. Capitolato tecnico
 - 2.1 Rilievo architettonico
 - 2.2 Rilievo fotografico
 3. Capitolato Speciale d'Appalto
 4. Griglia di valutazione delle offerte
 5. Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica
 6. Scheda del costo dei servizi di assistenza tecnica
 7. DUVRI
 8. Specifiche tecniche per progettazione presidi radioprotezionistici
 9. Schema contratto di appalto
 10. Computo metrico lavori
3. La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati:

Elaborato A - Disciplinare di gara

Elaborato B - Bando di gara GUUE
Elaborato C - Bando di gara GURI
Elaborato D - Schema Domanda di partecipazione
Elaborato E - Modello DGUE in formato PDF (espd-response.pdf) ed in formato XML
(espd-response.xml) ed in formato PDF
Elaborato F - Schema di Offerta Economica
Elaborato G - Dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva
Elaborato H - Schema contratto di avvalimento
Elaborato I - Schema dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria
Elaborato L - Patto di integrità
Elaborato M - Dichiarazione di accettazione patto di integrità
Elaborato N - Dichiarazione per informazioni antimafia
Elaborato O - Dichiarazione sui motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

SEZIONE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:
 - a) gli operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - b) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - c) gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
2. In caso di consorzi o raggruppamento temporanei d'impresa (di seguito RTI) ovvero di partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, va indicato il soggetto capogruppo, cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza; inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, vanno specificate, a pena di esclusione, le categorie di lavori e/o forniture che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende espletare.
3. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
4. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

5. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
6. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
7. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, munita del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciata dal Tribunale competente, può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione

1. Ai fini dell'ammissione alla gara, il concorrente deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito riportati.
 - A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
 - B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice:
 - i. iscrizione, per attività corrispondenti alle attività oggetto di gara, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice) e, per i professionisti, iscrizione al relativo albo professionale ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice;

- ii. nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.
- iii. nel caso di concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia, dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
- iv. per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

C. Requisiti di capacità economico - finanziaria ex art. 83, comma 1 lett. b), del Codice:

FORNITURE

- i. un fatturato globale realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione della gara (2018-2020), relativo a forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara (sistema di radioterapia, acceleratore lineare, sistemi di pianificazione e trattamento) di importo complessivo non inferiore ad € 2.845.000,00 (duemilionioottocentoquarantacinquemila/00) comprovabile, su richiesta della Amministrazione, da copia conforme dei bilanci o loro estratti regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Tale importo è da ritenersi proporzionato e congruo ai fini della valutazione; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di raggruppamento, il requisito relativo al fatturato globale di deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- ii. un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto (il settore di attività è quello riferito alla fornitura di sistemi per radioterapia ed accessori), realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione della gara (2018-2020), non inferiore ad € 1.707.000,00 (unmilionesettecentosettemila/00), pari al 60% del valore della fornitura, comprovabile, su richiesta della Amministrazione, da copia conforme dei bilanci o loro estratti regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Tale importo è da ritenersi proporzionato e congruo ai fini della valutazione; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato specifico devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di raggruppamento, il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

D. Requisiti di capacità tecnico - professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice:

LAVORI

i iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento di lavori, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)

della provincia in cui l'operatore economico ha sede. In caso di raggruppamento, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

FORNITURE

- i. dichiarazione, redatta nei modi di legge, attestante che la ditta ha effettuato nel triennio 2018-2020, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, forniture analoghe con buon esito e senza contestazioni di sorta, presso amministrazioni pubbliche o aziende private. Se trattasi di forniture effettuate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, le relative informazioni saranno successivamente acquisite d'ufficio e/o verificate direttamente dalla Stazione Appaltante. A tal fine il concorrente deve indicare l'Amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/00, come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011 (recapiti dell'Amministrazione, dell'Ufficio che ha curato l'affidamento delle forniture, il nominativo del RUP).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

2. Altre condizioni di partecipazione:

- i. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ogni operatore economico che intende partecipare alle procedure di affidamento della gara di cui trattasi non deve avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Basilicata. Tale obbligo permane per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego degli stessi. I contratti conclusi in violazione della presente disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

3. Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e di Consorzi:

- a) i requisiti di ordine generale di cui alla lettera A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera B, devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di Consorzio, da tutti i consorziati che partecipano alla gara, relativamente alla parte di servizio che il singolo operatore effettuerà;
- b) oltre a quanto già disciplinato al precedente punto 1 lettere C) e D) relativamente ai casi di raggruppamento, si specifica che la mandataria deve in ogni caso possedere la maggioranza sia dei requisiti che delle quote di partecipazione al raggruppamento.

4. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:

- a) i requisiti di ordine generale, e le altre condizioni di partecipazione, devono essere possedute dal consorzio e dai soggetti consorziati indicati come esecutori dell'appalto;
- b) in relazione ai requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa, si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 83 del Codice.

5. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico professionale, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 del Codice e rispettare, scrupolosamente, le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

6. E' fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, Consorzio o aggregazione di soggetti, pena l'esclusione dalla gara, del soggetto medesimo e del RTI, Consorzi o aggregazioni ai quali il soggetto partecipa. I consorzi stabili sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
7. Ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16/3/1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
8. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il mancato rispetto delle clausole contenute nell'allegato Patto di integrità (Elaborato L), approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1347 del 11/12/2017, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6/11/2012 n. 190.
10. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 12 – Patto di integrità

1. Ciascun concorrente, a pena di esclusione, è tenuto a presentare espressa dichiarazione di accettazione (Elaborato M) dell'allegato Patto di integrità (Elaborato L), approvato con D.G.R. di Basilicata n. 1347 del 11/12/2017 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
2. Nel caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e d), del Codice, la suddetta domanda, contenente la dichiarazione di accettazione delle previsioni ex art. 1, comma 17, L. 190/2012, deve essere sottoscritta da ciascun partecipante al costituendo raggruppamento o consorzio.

Art. 13 – Sottoscrizione della documentazione

1. Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
 - a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice;
 - b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella BUSTA A - Documentazione amministrativa;
 - c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
 - d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del mandatario/capofila;
 - e) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le imprese raggruppande/consorziande.

2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 14 – Avvalimento

1. Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice può essere dimostrato avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice è consentito l'avvalimento anche tra operatori facenti parte dello stesso raggruppamento/consorzio.
3. Qualora, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, non è consentito, in relazione al presente appalto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino al presente appalto sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata.
4. Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, ai sensi dell'art. 89 comma 1, il contratto (Elaborato H) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.
5. Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (Elaborato I) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
6. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
7. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
8. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore di altro concorrente.
10. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
11. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
12. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
14. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 15 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Committenza, purché:
 - a) il subappaltatore possenga i requisiti di legge;
 - b) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti dei servizi che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato;
 - c) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 105, comma 7 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Committenza almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Azienda Committente l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Si precisa che, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50,00% dell'importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell'art. 49, comma 1, del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108.
4. L'Autorità procederà al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è autorizzato il subappalto nei confronti degli operatori economici che hanno presentato offerta nella presente gara.
6. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Art. 16 – Registrazione al sistema AVCPass

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, è effettuata acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito (Servizi ad accesso riservato AVCPASS Operatore economico) link: www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass e acquisire il relativo "PASSOE", di cui all'art. 2, comma 3 lett b. della Deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale rappresentante.
3. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono nell'esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema

direttamente dall'operatore economico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4 della Deliberazione ANAC 157/2016.

4. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.
5. Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.
6. Nel caso di ricorso al subappalto, il PASSOE deve essere acquisito come "RTI" in cui il concorrente assume il ruolo di mandatario ed i subappaltatori quello di mandanti.

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE

Art. 17 – Documento di gara unico europeo (DGUE)

1. Il concorrente compila il DGUEe secondo il modello dell'Elaborato E.
2. Il DGUE è fornito esclusivamente in formato elettronico (DGUEe), secondo modello di DGUEe redatto mediante il servizio DGUEe fornito dalla Commissione Europea <https://ec.europa.eu/tools/espdpd>
3. La documentazione di gara include il modello di DGUEe (Elaborato E) in formato XML (espd-request.xml) ed in formato PDF (espd-request.pdf).
4. Per la consegna del DGUEe, l'operatore economico concorrente potrà importare tale modello, mediante il suddetto servizio online, compilarlo inserendo i dati necessari, scaricarlo in formato XML (espd-response.xml) ed in formato PDF (espd-response.pdf), firmare digitalmente entrambi i file e caricarli a sistema.
5. Con riferimento ai motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, il concorrente presenterà l'autodichiarazione resa nel DGUEe utilizzando il modello di cui all'Elaborato O.

Art. 18 – Cauzione e garanzie richieste

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara pari a € **58.963,00** (cinquantottomilanovecentosessantatre/00).

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore della Regione Basilicata - codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994. In tale caso, al fine di facilitare lo svincolo della medesima, si prega di indicare gli estremi della banca, il numero di conto corrente e codice IBAN presso cui l'Amministrazione deve restituire la cauzione provvisoria versata;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp.jsp/HomePage.jsp>.

1. Solo in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, deve essere presentata anche una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, per ogni lotto a cui si partecipa, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (Elaborato G). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
2. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
 - 4) avere validità per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la relativa operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 365 (trecentosessantacinque) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento

all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50,00% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate.

All'atto della stipulazione del contratto, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario dovrà inoltre depositare le garanzie assicurative stabilite da richiamato articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19 – Pagamento del contributo all'ANAC

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera ANAC. n. 1197 del 18 dicembre 2019, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo complessivo di € 140,00 (centoquaranta/00).
2. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.

3. Sul sito dell'ANAC, <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, è possibile consultare tutte le istruzioni operative per il pagamento della contribuzione di cui al precedente punto.
4. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
5. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
6. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

SEZIONE IV – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 20 – Modalità di recapito dell'offerta

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 26 GENNAIO 2022.**

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale SUA-RB tramite SPID;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Bandi di gara” nell’Area personale;
- c) selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta tecnica”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione del paragrafo IV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche.](#)

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo VI della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e tempo devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 21 – Contenuto della BUSTA A – Documentazione amministrativa

La busta A contiene:

- 1) la domanda di partecipazione e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 2) il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;

- 3) le dichiarazioni integrative e documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

21.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00 (il modello di domanda di cui all'Elaborato D contiene la relativa dichiarazione in merito alla marca da bollo), secondo il modello di cui all'Elaborato D e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

21.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUEE secondo il modello di cui all'Elaborato E e con le modalità previste dall'art. 17 del presente Disciplinare di gara.

Inoltre, con riferimento ai motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. *f*, *f-bis*, *f-ter*, *g*, *h*, *i*, *l*, *m*) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, il concorrente presenterà l'autodichiarazione resa nel DGUEE ed utilizzando il modello di cui all'Elaborato O.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Elaborato I);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria (Elaborato H);

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore, da acquisire come RTI in cui il concorrente assume il ruolo di mandatario ed i subappaltatori quello di mandanti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 del presente Disciplinare di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alle capacità professionali e tecniche di cui al presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

21.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

21.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste esclusivamente dalla legislazione nazionale (Elaborato O);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

3. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

4. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

6. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 2 a 5, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

21.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega i seguenti documenti firmati digitalmente:

7. elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta;
8. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in caso di subappalto il PASSOE deve essere acquisito come RTI in cui il concorrente assume il ruolo di mandatario ed i subappaltatori quello di mandanti;
9. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (Elaborato G);
10. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice);
11. patto di integrità (Elaborato L) e dichiarazione di accettazione (Elaborato M) firmati digitalmente dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorti dovranno essere firmati digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
12. dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Elaborato N) compilato dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011. Dovrà altresì essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia (Elaborato N) riguardante l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento, e riguardante i subappaltatori, in caso di subappalto;
13. DUVRI predisposto dall'Azienda committente (allegato 7 del progetto di servizio) compilato nella dichiarazione sostitutiva di cui a pag. 17 dello stesso e firmato digitalmente in segno di accettazione dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorti dovrà essere firmato digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione;
14. attestazione di avvenuto sopralluogo del concorrente, da effettuarsi presso il sito indicato all'art. 8 del presente Disciplinare di Gara, rilasciata dall'IRCCS CROB di Rionero in Vulture;
15. certificato di iscrizione, per attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento di lavori, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'operatore economico ha sede. In caso di raggruppamento, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

16. dichiarazione, redatta nei modi di legge, attestante che la ditta ha effettuato nel triennio 2018-2020, o nel periodo di attività qualora inferiore a tre anni, forniture analoghe con buon esito e senza contestazioni di sorta, presso amministrazioni pubbliche o aziende private.

21.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con le stesse modalità di cui al precedente punto 21.3.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- d) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- e) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- f) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- g) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Per eventuali operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16/3/1942, n. 367, dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 110, comma 3, del Codice, indichi gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciata dal Tribunale competente, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al RTI non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 21.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

Art. 22 – Contenuto della BUSTA B – Offerta tecnica

La "BUSTA B – Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione:

a) Relazione tecnica del sistema offerto

Da produrre in formato .pdf, .doc e/o .xls. e firmata digitalmente. La proposta tecnica redatta dal concorrente è costituita da un'unica relazione articolata in cui l'offerente deve esporre ed illustrare le modalità di espletamento, organizzazione e gestione della fornitura in affidamento.

La predetta relazione tecnica deve essere costituita, pena l'esclusione, da un unico elaborato composto di non più di complessive 100 (cento) pagine, escluse copertine, indici, depliant, tabelle e figure, da redigersi in formato A4, dattiloscritta su una sola facciata di ogni pagina, incluse eventuali tabelle e/o grafici ed escluso testata ed indice, carattere Verdana 11 (undici) ed interlinea 1,5, da redigersi in lingua italiana, suddivisa per paragrafi illustrativi delle proposte relative ad ognuno degli otto criteri di valutazione di cui all'allegata griglia di valutazione.

La predetta relazione deve contenere tutte le specifiche tecniche dei sistemi offerti per consentire alla commissione giudicatrice di verificare la puntuale rispondenza dei sistemi stessi alle caratteristiche tecniche minime dell'acceleratore lineare da fornire e che di seguito si riportano:

CARATTERISTICHE GENERALI

Acceleratore lineare di ultima generazione (anno di prima immissione del modello sul mercato non antecedente al 2017) a stativo fisso per trattamenti IMRT, IGRT, e VMAT.

L'acceleratore deve essere in grado di effettuare le seguenti tecniche di irradiazione:

- IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)
 - VMAT (Volumetric Modulated Radiation Therapy) con variazione del dose rate e della velocità del gantry.

Gantry a stativo fisso con diametro del Bore di almeno 80 cm;

La velocità di rotazione del gantry in tecnica VMAT deve essere variabile sino ad un massimo di almeno 2 giri/min.

L'accuratezza della rotazione isocentrica del gantry deve essere al massimo pari ± 1 mm, ovvero durante la rotazione del gantry l'isocentro dovrà rimanere all'interno di una sfera di diametro 2 mm

Un'energia fotonica corrispondente al potenziale nominale di accelerazione di 6 MV con dose rate massimo non inferiore a 800 UM/min e la possibilità di erogare trattamenti ad angoli statici (preferibilmente IMRT)

Collimatore Multilamellare (MLC)

Sistema di collimazione multilamellare (MLC) che garantisca l'esecuzione di tutte le tecniche di trattamento di tipo dinamico ad intensità modulata e volumetrico (IMRT e VMAT), di tipo non rimovibile, completamente integrato nella testata, campo massimo conformabile non inferiore a 28×28 cm², risoluzione non superiore a 5 mm all'isocentro su tutto il campo. Velocità delle lamelle ≥ 2 cm/s, leakage la più piccola possibile. Il sistema deve poter essere controllato dalla stessa consolle di comando dell'acceleratore.

Letto di trattamento

Robotizzato, gestito e controllato dalla consolle esterna dell'acceleratore, a 3 gradi di libertà, compatibile con le tecniche di trattamento volumetriche, ovvero in fibra di carbonio o materiale equivalente sprovvisto di metalli o altri materiali radio-opachi. Accuratezza di posizionamento ≤ 1 mm, carico massimo supportabile non inferiore a 180 kg; deve poter essere controllato sia dalla consolle di comando dell'acceleratore, che da pulsantiere e/o pendant interni al bunker. Il piano di appoggio deve essere adatto all'immobilizzazione dei pazienti e compatibile con i sistemi di immobilizzazione presenti sul mercato. Il letto deve avere una movimentazione fluida con una elevata accuratezza in tutti i movimenti sia angolari che lineari.

Imaging verifica pre-trattamento

L'acceleratore lineare deve essere dotato di un sistema che consenta imaging con Cone Beam CT (CBCT), preferibilmente in kv. Dovranno essere possibili procedure di Matching con spostamento automatico del letto di trattamento all'applicazione delle correzioni.

Il sistema di imaging deve essere preferibilmente interfacciato con l'OIS attualmente presente presso la radioterapia per salvataggio, archiviazione e review delle immagini acquisite in bunker per le correzioni di set-up.

ACCESSORI

telecamera di visualizzazione paziente

Interfono

Mobili consolle comando con poltrone armadi su misura per attrezzature e presidi medici da installare all'interno del bunker

Sistema di centratura laser ad alta definizione integrati nel gantry dell'acceleratore

Set standard di strumenti per il QA

Eventuali predisposizioni per favorire il confort del paziente immobilizzatori

Porta schermata di accesso bunker di tipo scorrevole, in sostituzione di quella attuale.

Laser e dispositivi di sicurezza

- Laser ottici all'interno del bunker solidali con le pareti e/o il soffitto che individuino l'isocentro della macchina con una accuratezza <1 mm.
- Pulsanti a fungo di emergenza posizionati alla consolle, accanto alla porta e in varie posizioni del bunker che blocchino l'erogazione e la movimentazione della macchina nel rispetto delle normative vigenti.
- Luci di segnalazione sia dentro che fuori del bunker che segnalino quando il fascio è pronto e attivato.
- Sistemi audiovisivi a colori con zoom per controllare l'interno del bunker dalla consolle esterna e un interfono bidirezionale.

Consolle di controllo esterna

L'acceleratore deve possedere una consolle di controllo esterna alla sala di trattamento completamente informatizzata, con una serie di interblocchi (interlock), che segnalino mal funzionamenti della macchina in tempo reale e interrompano o inibiscano l'attivazione del fascio radiante al fine di impedire un errato funzionamento. La consolle deve avere un software intuitivo che consenta l'impostazione, l'acquisizione dal database e l'esecuzione di tutte le modalità di trattamento previste e di tutte le tecniche di imaging. La consolle di comando deve essere completamente integrata con il database e deve automaticamente registrare e archiviare tutti i dati dei trattamenti dei pazienti. Deve avere inoltre, almeno un monitor anche all'interno del bunker per consentire agli operatori di avere informazioni sul trattamento mentre posizionano il paziente.

Sistema Record & Verify e Informativo

Il sistema di nuova fornitura dovrà essere preferibilmente integrato con i sistemi già in dotazione alla U.O.C. di Radioterapia. Se ciò non fosse possibile, sarebbe comunque necessario che tutti i componenti offerti (l'Acceleratore Lineare, la Stazione di Acquisizione delle Immagini, il Collimatore Multilamellare) garantiscano la compatibilità e funzionalità di tutti i servizi DICOM 3 e DICOM RT e che consentano il regolare flusso di lavoro della U.O.C. di Radioterapia. Dovrà essere assicurata, a cura e spese della ditta aggiudicataria della fornitura, la fruibilità dello storico del database in uso presso l'UOC di Radioterapia. Gestione della cartella clinica paziente e di tutto il processo radioterapico in forma elettronica; registrazione, controllo e verifica dei trattamenti; possibilità di interfacciamento di tutti i sistemi già in uso e oggetto della presente fornitura; hardware/software di tipo standard con prestazioni adeguate al carico di lavoro e al numero di connessioni richieste. conservazione e l'accesso a tutto l'archivio storico dei trattamenti (dati fisici, clinici e immagini) attualmente presenti nel sistema ARIA

Fornitura strumentazione necessaria per il controllo della nuova apparecchiatura

Sistema per verifiche IMRT/VMAT (fantoccio cilindrico a matrice di rilevatori e software che permetta le verifiche pre-trattamento;

- Software per controllo MLC;
- Sistema di camere wireless per controlli di qualità giornalieri (che permetta un controllo rapido di dose, omogeneità e simmetria);
- Fantocci e/o camere per la taratura, la verifica della qualità ed i test di accettazione.
- Notebook dedicato ai controlli di qualità.

Compatibilità con la strumentazione e i sistemi già in uso nel CROB

Tutti i sistemi di nuova fornitura dovranno garantire piena funzionalità integrandosi completamente con quelli oggi a disposizione del reparto di radioterapia, consentendo il regolare flusso di lavoro e di immagini in formato DICOM dalle diagnostiche e dalle stazioni di elaborazione dei piani di trattamento già installate presso la U.O.C di radioterapia.

Tutte le nuove apparecchiature dovranno essere compatibili con l'impiantistica esistente e, nel caso essa fosse deficitaria, dovranno essere predisposte le integrazioni del caso.

Integrazione nella rete regionale di radioterapia

In considerazione del ruolo di hub della radioterapia del CROB si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà garantire la funzionalità in rete delle varie strutture di radioterapia (siti spoke già esistenti AOR San Carlo di Potenza e in corso di realizzazione ASM Matera)

b) Relazione tecnica lavori di adeguamento locali e impianti

Il sistema da fornirsi dovrà essere installato nel bunker 1 dell'attuale reparto di radioterapia come indicato nelle tavole che costituiscono gli allegati 2.1 e 2.2. del relativo progetto.

A tal riguardo si precisa che l'offerta tecnica dovrà contenere il **progetto definitivo** di tutte le opere necessarie ad adeguare i locali e gli impianti esistenti affinché possa essere garantito il perfetto funzionamento a regola d'arte di tutti i sistemi offerti.

A tale proposito l'Offerente è tenuto a redigere il progetto definitivo, completo dei necessari elaborati grafici esplicativi, delle schede tecniche e di quanto altro necessario a dimostrare l'effettiva esecutività e realizzabilità delle opere in progetto.

Tutto quanto innanzi riportato costituirà elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, nonché per l'esecuzione dei lavori, da espletarsi nei modi stabiliti dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'intervento in oggetto deve prevedere la progettazione e la realizzazione degli interventi per l'adeguamento edile ed impiantistico del bunker sito al piano seminterrato dell'IRCCS CROB del servizio di Radioterapia, necessario alla corretta installazione e funzionamento del nuovo acceleratore, in particolare deve riguardare:

Computo metrico non estimativo

L'Offerente è tenuto a redigere e presentare un computo metrico relativo alle opere oggetto degli interventi di adeguamento edile ed impiantistico, privo dei prezzi unitari e complessivi, riferito ai lavori di:

- a. Apertura e chiusura cantiere interno ed esterno;
- b. Opere provvisorie per il mantenimento delle attività svolte in locali e percorsi limitrofi;
- c. Smontaggio trasporto e smaltimento della vecchia diagnostica;

- d. Demolizioni e rimozioni;
- e. Opere edili;
- f. Opere elettriche: impianto elettrico asservito alla macchina, impianto fm e luce (compresi spot luminosi), impianto elettrico di sicurezza (luci segnaletiche, ecc.);
- g. Opere meccaniche;
- h. Impianti speciali (fonia e dati ecc);
- i. GAS Medicali;
- j. Collegamento agli impianti preesistenti;
- k. Opere di eventuale adeguamento proteximetrico;
- l. Opere di finitura ed “umanizzazione” (ad esempio rivestimento con pellicola colorata di tipo vinilico, fornitura di schermi illuminati a soffitto, ecc.);
- m. Antincendio (comprensivo di progetto di evacuazione ai fini della sicurezza);
- n. Impianto di distribuzione di acqua refrigerata;
- o. Opere di ripristino delle condizioni iniziali

Si precisa che la presenza nella relazione tecnica, così come in generale nella busta B, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta (busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara.

c) Certificazioni

Numero di Repertorio (Repertorio Dispositivi Medici) di ognuno dei componenti i sistemi offerti (elenco globale);

Documentazione attestante la conformità di tutti i prodotti offerti alle direttive europee applicabili (ad es., normativa sui Dispositivi Medici, marchio CE);

Documento di valutazione dei rischi aziendale;

Documentazione relativa al “Ciclo di vita utile” dei dispositivi medici offerti (la durata massima della vita utile è definita dal fabbricante, riferimento norme CEI 62-5-2007-05, terza edizione, fascicolo 8858, artt. 3.28 e 4.4, e deve essere indicata nella documentazione di gestione del rischio; la conformità si verifica con esame della documentazione di gestione del rischio);

d) Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica

L’Offerente è tenuto a redigere integralmente la Scheda delle Caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica (SAT), compilata in conformità al modello riportato in Allegato 5 del progetto di servizio - “Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica”.

Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per l’Offerente in caso di aggiudicazione. La fornitura dovrà obbligatoriamente prevedere la consegna dei manuali di manutenzione (*service*), comprensivi di schemi elettrici e circuitali e di tutto quanto necessario all’assistenza tecnica dei dispositivi offerti.

Si precisa inoltre che la presenza nella scheda, così come in generale nella busta B, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta (busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara.

e) Documento di garanzia

L’Offerente assume l’obbligo, in caso di aggiudicazione, a fornire beni di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riassemblati.

I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a vizi di materiali impiegati e devono possedere tutti i requisiti indicati dalla DA nell’offerta e nella documentazione allegata, nonché rispettare le normative tecniche in vigore all’atto del collaudo.

Tutti i beni forniti, a prescindere che siano prodotti dalla DA o da ditte terze, dovranno essere garantiti dalla DA per tutti i vizi costruttivi e i difetti di funzionamento.

La DA è pertanto tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestati dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione o da difetti dei materiali impiegati.

L'offerta dovrà contenere un documento dichiarante le condizioni di garanzia proposte, chiaramente indicante:

- a) il periodo di garanzia base;
- b) eventuali periodi di estensione di garanzia;
- c) le procedure di manutenzione periodica e preventiva da eseguire;
- d) le verifiche periodiche di conformità alle norme applicabili da eseguire;
- e) le modalità di reso e sostituzione di parti difettose.

Non dovranno essere previste esclusioni nelle condizioni di garanzia, fatte salve quelle derivanti da eventi catastrofici, comportamenti dolosi da parte della SA, atti vandalici, imperizia nell'uso delle apparecchiature non derivante da insufficiente comunicazione/formazione da parte della Ditta.

Le condizioni di garanzia dovranno includere, per i primi dodici mesi decorrenti dalla conclusione con esito positivo della verifica di conformità del sistema offerto, tutte le operazioni di manutenzione preventiva/programmata (secondo le specifiche del costruttore) e correttiva senza oneri aggiuntivi per l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, nonché l'esecuzione delle verifiche e controlli da effettuarsi con la supervisione del Fisico Sanitario per gli aspetti di controllo di qualità e dall'Esperto Qualificato per gli aspetti radioprotezionistici.

Con particolare riferimento al contenuto del *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*, si precisa che, il servizio di assistenza tecnica dovrà operare nel pieno rispetto delle prescrizioni previste per lo schema di contratto di tipo "full risk".

f) Programma di addestramento del personale

L'Offerente dovrà predisporre un programma di addestramento nel quale dovrà descrivere, in adempimento al criterio n. 7 della griglia di valutazione:

- a) i destinatari della formazione,
- b) la durata dell'intervento formativo,
- c) gli argomenti trattati,
- d) le qualifiche dei formatori,
- e) il materiale didattico fornito,

L'addestramento dovrà avvenire, preliminarmente alla conclusione delle operazioni di collaudo, presso i locali dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture, a cura e spese della DA.

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente quegli elaborati connotati da un equilibrio tra analiticità e sintesi nell'esposizione dei concetti su indicati ed in particolare:

- chiarezza nell'esposizione;
 - sintesi nei contenuti;
 - completezza dell'esposizione.
1. L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi dovranno essere firmati digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione.
 2. In ogni ipotesi di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, devono essere specificate, ex art. 48, comma 4, del Codice, in apposita dichiarazione le parti di servizio che, in caso di

aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati. La mandataria in ogni caso deve realizzare il servizio in misura prevalente.

3. Si precisa che la presenza nella offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all'offerta economica (busta C) costituisce causa di esclusione dalla gara.

Art. 23 – Contenuto della BUSTA C – Offerta economica

La "BUSTA C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma, comprensiva di marca da bollo di € 16,00 (il modello di offerta economica di cui all'Elaborato F contiene la relativa dichiarazione in merito alla marca da bollo), con indicazione della percentuale di ribasso contenente non più di due cifre decimali dopo la virgola ed il corrispondente prezzo complessivo offerto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza (Elaborato F). L'offerta economica inoltre contiene, a pena di esclusione, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Scheda dei costi del Servizio di Assistenza Tecnica, interamente compilata in conformità al modello riportato nell'Allegato 6 del progetto di servizio allegato al presente disciplinare.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l'offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 21.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

SEZIONE V – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 24 – Criterio di aggiudicazione

1. La gara è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del Codice.
2. La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio di 100 punti così suddiviso:

<u>ELEMENTO DI VALUTAZIONE</u>	<u>PUNTI MAX</u>
- Offerta tecnica	70
- Offerta economica	25
- Offerta contratto manutenzione	5
TOTALE	100

3. Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale dell'appalto, il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice;

Nella colonna identificata con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;

Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Unità radiante	12	1.1	<i>Dose rate più elevato</i>		2	
			1.2	<i>Accuratezza e precisione dell’isocentro meccanico</i>		2	
			1.3	<i>Tecniche di trattamento disponibili</i>	2		
			1.4	<i>Tempi tipici di trattamento con le diverse tecniche</i>	2		
			1.5	<i>Numero di energie fotoniche</i>		2	
			1.6	<i>Tecnologia FFF</i>			2
2	Collimatore multilamellare	6	2.1	<i>Dimensione minore delle lamelle</i>		2	
			2.2	<i>Maggiore velocità di spostamento delle lamelle</i>		2	
			2.3	<i>Accuratezza di posizionamento delle lamelle e sistema di controllo della movimentazione</i>		2	
3	IGRT	10	3.1	<i>Modalità di acquisizione 3D</i>			2
			3.2	<i>Qualità dell’immagine: risoluzione spaziale, risoluzione a alto/ basso contrasto, MTF</i>	3		
			3.3	<i>Qualità dell’immagine: dimensione matrice detettore e FOV</i>	2		
			3.4	<i>Sistema di verifica del corretto posizionamento del paziente mediante matching anatomico. Applicativi e modalità di riposizionamento</i>	3		

4	Componenti aggiuntive qualificanti	12	4.1	<i>Gating respiratorio</i>			4
			4.2	<i>Sistemi di posizionamento avanzati</i>	5		
			4.3	<i>Sistemi di centratura laser e relativi sistemi di QA</i>	3		
5	Lettino di trattamento	4	5.1	<i>Massimo carico sostenibile</i>		1	
			5.2	<i>Massima escursione dei movimenti</i>		1	
			5.3	<i>Accuratezza e velocità di posizionamento, gradi di libertà</i>	2		
6	Applicativi aggiuntivi per il planning	15	6.1	<i>Contouring automatico</i>	3		
			6.2	<i>Autoplanning</i>	3		
			6.3	<i>Modulo per adaptive</i>	3		
			6.4	<i>Modulo ottimizzazione multicriterio</i>	3		
			6.5	<i>Modulo per retreatment</i>	3		
7	Formazione e Servizi post vendita	6	7.1	<i>Programma di formazione per medici tecnici e fisici</i>	2		
			7.2	<i>Estensione di 12 mesi del servizio di assistenza tecnica full risk</i>			4
8	Strumentazione per controlli di qualità e controlli dosimetrici specifici per le diverse tecniche	5		<i>Strumentazione per controlli di qualità e controlli dosimetrici specifici per le diverse tecniche</i>	5		
Totale		70			48	14	8

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica:

I coefficienti verranno determinati:

- a) **Per i criteri qualitativi:** a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, dovrà essere attribuito un coefficiente sulla base del metodo discrezionale (linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V) con l'attribuzione di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, espresso tramite giudizio descrittivo, sintetizzato come indicato nel prospetto sottostante:

Categoria del giudizio sintetico	Coefficiente
OTTIMO (O)	Maggiore di 0,8 sino a 1
BUONO (B)	Maggiore di 0,6 sino a 0,8
MEDIOCRE/SUFFICIENTE(M/S)	Maggiore di 0,4 sino a 0,6
SCARSO (S)	Maggiore di 0,2 sino a 0,4
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (P)	Da 0 sino a 0,2

Si precisa, inoltre, che il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio/sub-criterio esaminato dovrà essere quello della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio/sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

b) Per i criteri quantitativi:

Ai parametri relativi ai criteri 1.1-1.2-1.5-2.2-2.3-5.1-5.2, cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata (Formula con interpolazione lineare):

$$T_i = T_a / T_{max}$$

dove:

T_a=valore del parametro dell'offerta del concorrente i-esimo

T_i=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

T_{max}= valore maggiore del parametro fra quelli offerti;

Al criterio 2.1 è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata (Formula con interpolazione lineare inversa):

$$T_i = T_{min} / T_a$$

dove:

T_a=valore del parametro dell'offerta del concorrente i-esimo

T_i=coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

T_{min}= valore minore del parametro fra quelli offerti;

c) Per i criteri tabellari:

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica:

Quanto all'offerta economica, dovrà essere attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata (Formula con interpolazione lineare):

$$C_i = (R_a / R_{max})^{0.2} \quad \text{dove:} \quad \begin{aligned} C_i &= \text{coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;} \\ R_a &= \text{ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;} \\ R_{max} &= \text{ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.} \end{aligned}$$

L'applicazione di tale metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio all'elemento quantitativo (prezzo), muove dalla necessità di evitare che differenze minimali tra i ribassi praticati alla base d'asta possano produrre consistenti discrepanze di punteggio, tali da ribaltare gli esiti della valutazione tecnico-qualitativa della Commissione Giudicatrice sui beni offerti. Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di seconda cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di seconda cifra decimale superiore o pari a 5. L'Offerente avrà indicato nell'offerta inclusa in busta "C" il prezzo della fornitura che dovrà essere, pena l'esclusione, non superiore alla base d'asta.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio del costo dell'assistenza tecnica post-garanzia:

Nella busta dell'offerta economica, dovrà essere inserita anche la scheda dei costi del Servizio di Assistenza Tecnica, interamente compilata in conformità al modello riportato nell'Allegato 6 del progetto richiamato del presente disciplinare. Il prezzo del contratto annuo di manutenzione "full-risk", dovrà essere, pena

l'esclusione, non superiore al 10% della base d'asta. Per verificarlo, nella scheda dovrà essere indicato il valore % del costo del contratto di manutenzione full risk rispetto al valore offerto per fornitura di tutti i sistemi tecnologici inseriti nella voce acceleratore. A tale valore verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata (Formula con interpolazione lineare):

T_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

$T_i = T_{min} / T_a$ dove: T_a = percentuale del costo contratto Full Risk rispetto al costo della fornitura del concorrente i -esimo;
 T_{min} = percentuale del costo contratto Full Risk rispetto al costo della fornitura dell'offerta più conveniente.

Metodo per il calcolo dei punteggi:

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di seguito riportato (linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI) in quanto si ritiene sia uno strumento utile per consentire l'equa valutazione di tutte le componenti dell'offerta.

Il punteggio totale è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$
-------	---	---

dove

P_i = punteggio concorrente i ;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
 P_a = peso criterio di valutazione a ;
 P_b = peso criterio di valutazione b ;
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Per i criteri con punteggi tabellari: Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

I° riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri (riportati nella prima colonna della griglia di valutazione), se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

II° riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Art. 25 – Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **01 FEBBRAIO 2022 alle ore 10:00** presso la sede della Regione Basilicata – Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB), sita in via Vincenzo Verrastro n. 4 – Potenza, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. È ammesso un rappresentante per concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00335> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo VIII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione con congruo anticipo sul profilo del committente, raggiungibile al link <https://www.sua-rb.it/N/G00335> e avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Il Seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara istituito ad hoc procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 28 del presente Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà in seduta pubblica, alla presenza della commissione giudicatrice, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare; contestualmente si procederà a consegnare i suddetti documenti alla commissione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 24. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile del Procedimento che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 24 del presente Disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Persistendo la situazione di parità, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 27 del presente Disciplinare.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile del Procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 26.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del procedimento di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 26 – Verifica dell'anomalia delle offerte

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

- Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
- Il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto, esclusivamente attraverso il Portale SUA-RB, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
- A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
- Il Responsabile del Procedimento, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere

l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

2. Il Responsabile del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 27.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in presenza di una sola offerta valida, di non procedere alla verifica dell'anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, sempre che l'offerta sia ritenuta congrua e conveniente.

Art. 27 – Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

1. L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, e 86 del Codice.
2. Nel caso in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
3. In caso di ulteriori impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6/9/2011 n. 159.
5. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del Codice, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice.
6. La presentazione delle garanzie ed assicurazioni relative all'appalto in oggetto sono disciplinate dagli artt. 5, 6 e 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di contratto, allegati alla documentazione progettuale di cui trattasi, prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve inoltre esibire:
 - Garanzie assicurative previste dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.
 - Estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.
8. L'esecuzione dei lavori e delle forniture avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione della progettazione esecutiva, previa convocazione dell'esecutore.
9. L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data fissata dalla Committenza per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
10. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

11. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimabile in € 20.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
12. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
14. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
15. In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.
16. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 28 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale SUA-RB, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare

quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 29 – Ulteriori disposizioni

1. Il personale è assunto dall'Appaltatore nel rispetto del C.C.N.L. della categoria ed è assicurato secondo le norme di legge.
2. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.
3. È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
4. Tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, dovrà essere stipulato apposito Patto di Integrità.
5. La Regione Basilicata e l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture si impegnano ad avvalersi della Clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 cc ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art.317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
6. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art.32 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014.
7. L'offerta vincola il concorrente per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
8. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
9. Nei casi indicati all'art. 110, comma 1 del Codice, l'Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2 del Codice.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Foro di Potenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali e accesso agli atti

1. I dati raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in conformità alle disposizioni del Regolamento Generale Europeo per la Protezione dei Dati Personali 27/4/2016 n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
2. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al predetto trattamento.
3. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e, eventualmente, a quelli relativi al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, è consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.